

Rapporto

numero

6838 R

data

4 settembre 2013

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

**della Commissione della legislazione
sull'iniziativa parlamentare del 26 settembre 2011 presentata nella forma
elaborata da Saverio Lurati e cofirmatari per la modifica della Legge
sull'esercizio della professione di impresario costruttore e degli
operatori del settore principale della costruzione (LEPIC)**

(v. messaggio 10 luglio 2013 n. 6838)

I. PREMESSA

La Commissione della legislazione non può non evidenziare il ritardo con il quale il Consiglio di Stato e la sua Amministrazione hanno affrontato questo importante e delicato problema che concerne l'economia del nostro Cantone. Impiegare quasi due anni per presentare una proposta di controprogetto che comunque, nelle grandi linee, aderisce alle richieste formulate dall'iniziativa parlamentare ci sembra veramente eccessivo.

Auspichiamo quindi che l'iniziativa parlamentare presentata da Paolo Pagnamenta e cofirmatari il 5 novembre 2012, che chiede di elaborare una nuova Legge sull'esercizio della professione di imprenditore nel settore artigianale, sia evasa in tempi più rapidi.

II. L'INIZIATIVA

L'atto parlamentare in questione risponde a un effettivo bisogno di più mirati controlli nel settore della costruzione, dove è sempre maggiore la presenza di operatori specialisti che però non sono soggetti all'obbligo di iscrizione all'albo sancito dall'art. 3 e seguenti dell'attuale Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore. Questo malgrado svolgano lavori edili di notevole rilevanza. Si tratta sicuramente di una disparità di trattamento che favorisce una serie di abusi, considerato che questi specifici settori non sono obbligati a presentare qualsivoglia requisito professionale o personale.

Gli iniziativaisti chiedono l'introduzione dell'obbligo, anche per questi operatori specialisti, di iscrizione all'albo analogamente a quello in vigore per le imprese di costruzione.

I settori professionali interessati alla nuova normativa sono:

- 1) la posa d'acciaio d'armatura (ferraioli)
- 2) l'esecuzione di cassetture
- 3) l'esecuzione di murature in cotto e pietra
- 4) l'esecuzione di cappe di sottofondo (betoncini)

III. IL QUADRO GIURIDICO

Il messaggio del Governo illustra in modo molto approfondito quali sono le finalità della Legge federale sul mercato interno, che garantisce a ogni persona con domicilio o sede in Svizzera l'accesso libero e non discriminato al mercato del lavoro. Il suo campo di applicazione è molto vasto e tocca tutte le attività volte al conseguimento di un reddito.

Le restrizioni previste dall'art. 3 LMI non devono in ogni caso costituire una barriera dissimulata all'accesso al mercato volta a favorire interessi economici, e sono ammissibili solamente se:

- 1) si applicano agli offerenti locali nella stessa misura
- 2) sono indispensabili per preservare interessi pubblici preponderanti
- 3) sono conformi al principio di proporzionalità.

Per ogni particolare riguardante il quadro legislativo facciamo quindi riferimento al messaggio.

IV. CONSIDERAZIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione della legislazione ritiene che le proposte in oggetto non sono sicuramente fondate su semplici motivazioni economiche, che sarebbero di principio incompatibili con la costituzione di limiti d'accesso al mercato e quindi in palese conflitto con la LMI. Le medesime servono essenzialmente ad assicurare un adeguato controllo pubblico in un settore, com'è quello della costruzione, ove sono sempre più richiesti elevati standard di sicurezza e di qualità del lavoro.

L'interesse primario di disporre di imprese serie e qualificate è indubbiamente quello dei committenti e non un fatto puramente economico.

L'iscrizione all'albo comporta di conseguenza una serie di verifiche che devono comprovare sia che all'interno della ditta vi sia almeno una persona competente in materia, sia che l'impresa non abbia difficoltà finanziarie imminenti che potrebbero compromettere lo svolgimento regolare delle attività.

La Commissione aderisce quindi alla proposta di controprogetto presentata dal Consiglio di Stato che, con gli opportuni aggiustamenti, adegua la normativa alle recenti indicazioni giurisprudenziali, rendendola più flessibile.

Gli iniziativaisti, contattati dal sottoscritto relatore, si sono dichiarati in modo favorevole sulla proposta che il Governo ha elaborato sotto forma di controprogetto.

La Commissione, dopo verifica presso la Divisione per la formazione professionale, propone di modificare la definizione di tecnico diplomato SSS dell'edilizia **in tecnico diplomato SSS conduzione lavori. L'art. 5 cpv. 1 lett. d) e cpv. 2 lett. a) sono modificati in questo senso.**

Sempre in merito all'art. 5 cpv. 2 è importante segnalare che i quattro settori professionali menzionati nell'allegato della legge - posa d'acciaio d'armatura (ferraioli), esecuzione di cassature, esecuzione di murature in cotto e pietra ed esecuzione di cappe di sottofondo (betoncini) - fanno tutti parte della formazione di muratore. Quindi per tutti questi settori c'è la possibilità di ottenere il diploma di capo muratore e di conseguenza non è applicabile la lettera c del medesimo articolo.

La Commissione propone altresì di riprendere integralmente il **capoverso 3 dell'articolo 18 (obbligo del Municipio)** come proposto nell'iniziativa elaborata, che recita:

³in caso di inadempienza grave il Municipio può essere sanzionato dall'autorità di vigilanza.

In questo campo infatti non tutti i Municipi verificano quanto dovuto e con questo comportamento vanificano gli obiettivi della legge.

V. CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni suesposte invitiamo il Gran Consiglio ad approvare il messaggio n. 6838 del 10 luglio 2013 e il disegno di Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (LEPIC) del 1° dicembre 1997 con le modifiche agli art. 5 cpv. 1 lett. d) e cpv. 2 lett. a) e 18 cpv. 3 (nuovo).

Per la Commissione della legislazione:

Giorgio Galusero, relatore

Agustoni - Beretta Piccoli L. - Celio - Cereghetti -

Corti - Giudici - Gysin - Mellini - Paparelli - Pedrazzini -

Ponzio-Corneo - Rückert - Stojanovic - Viscardi

Disegno di

LEGGE

sull'esercizio della professione di impresario costruttore (LEPIC) del 1° dicembre 1997; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 26 settembre 2011 presentata nella forma elaborata da Saverio Lurati e cofirmatari;
- visto il messaggio 10 luglio 2013 n. 6838 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 4 settembre 2013 n. 6838R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a:

I.

La legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (LEPIC) del 1° dicembre 1997 è modificata come segue:

Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC)

TITOLO I: Disposizioni generali

Art. 1

Definizioni

¹Sono considerate imprese di costruzione le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con attrezzature ed un organico proprio, eseguono lavori di edilizia e genio civile; non sono ritenute tali le professioni artigianali e di rami affini.

²Ai sensi della presente legge sono operatori specialisti nel settore principale della costruzione (in seguito: operatori specialisti) le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con organico proprio, eseguono lavori specialistici nell'ambito dei settori professionali elencati nell'allegato.

Art. 2

Abrogato

Art. 3

A garanzia del corretto esercizio delle rispettive attività è istituito un albo delle imprese di costruzione e degli operatori specialisti.

Art. 3a (nuovo)

b) Iscrizione

¹Le imprese di costruzione e gli operatori specialisti hanno diritto di essere iscritti all'albo se dispongono dei requisiti professionali e personali richiesti dagli art. 5 e 5a.

²Per le società i requisiti professionali devono essere ossequiati da almeno un titolare o membro dirigente effettivo.

³È membro dirigente effettivo colui che partecipa effettivamente alla gestione della società, vi dedica il proprio lavoro in modo commisurato alla sua importanza, la rappresenta e ne garantisce l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 6.

Art. 4 cpv. 1, 3 e 5

¹L'iscrizione all'albo abilita le imprese di costruzione e gli operatori specialisti all'esecuzione dei lavori nei rispettivi campi di attività.

³Sono considerati di modesta importanza i lavori i cui costi preventivabili non superano l'importo di fr. 30'000.-. Per gli operatori specialisti questo limite è fissato a fr. 10'000.-.

⁵Restano riservate le disposizioni della legislazione cantonale in materia di commesse pubbliche.

Art. 5

Requisiti a) professionali

¹Dispongono dei requisiti professionali necessari per l'iscrizione di un'impresa di costruzione:

- a) i titolari di un diploma di ingegnere civile o rurale o di architetto rilasciato da una scuola politecnica federale o da scuole estere equiparate e riconosciute, oppure iscritti nel Registro REG A degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici;
- b) i titolari di un diploma di ingegnere civile o di architetto rilasciato da una scuola tecnica superiore della Confederazione o da scuole estere equiparate e riconosciute, oppure iscritti nel registro REG B degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici;
- c) i titolari di un diploma federale di impresario costruttore;
- d) i titolari di un diploma di tecnico SSS conduzione lavori rilasciato dalla scuola cantonale dei tecnici dell'edilizia;
- e) gli impresari già iscritti, i cui titoli erano riconosciuti in base alla legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore del 19 aprile 1989.

²Dispongono dei requisiti professionali richiesti per l'iscrizione quale operatore specialista:

- a) i titolari di un diploma di maestria federale riconosciuta dalle singole categorie professionali, di tecnico diplomato SSS conduzione lavori (Scuola specializzata superiore) o titolo equivalente o superiore;
- b) i titolari di un attestato di capo muratore;

- c) per le categorie in cui non esiste la possibilità di conseguire i titoli di cui alle lettere a) e b), i titolari di un certificato di fine tirocinio nel ramo specifico o un certificato equivalente;
- d) coloro che non sono in possesso dei diplomi richiesti ma che nell'ambito delle commesse pubbliche sono abilitati ad esercitare in base al diritto antecedente.

³In tutti i casi è inoltre richiesta una pratica professionale di almeno tre anni quale dirigente di cantiere.

Art. 5a (nuovo)

b) personali

I titolari dei requisiti di cui all'art. 5 devono inoltre adempiere ai seguenti requisiti personali:

- a) avere l'esercizio dei diritti civili;
- b) non aver subito, in Svizzera o all'estero, condanne penali per atti contrari alla dignità professionale;
- c) godere di ottima reputazione;
- d) non essere gravati da attestati di carenza beni e non essere stato, negli ultimi 5 anni, dichiarato in fallimento;
- e) non essere stati oggetto, negli ultimi 5 anni, di decisioni di revoca dell'autorizzazione ad esercitare la professione da parte delle competenti autorità di un altro Cantone o Stato.

Art. 6

Obblighi particolari

Le imprese di costruzione e gli operatori specialisti sono tenuti in particolare a:

- a) rispettare le leggi edilizie e di protezione dell'ambiente;
- b) rispettare le norme a tutela della sicurezza sul cantiere;
- c) rispettare le disposizioni legislative sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro;
- d) rispettare le disposizioni che disciplinano l'assunzione e l'impiego di lavoratori stranieri non domiciliati;
- e) adempiere agli obblighi verso le istituzioni sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi di lavoro, come pure in materia tributaria e segnatamente nell'ambito della riscossione delle imposte alla fonte;
- f) non prestarsi a fare da prestanome.

Art. 7 cpv. 1, 3 e 5

Imprese estere

¹Le imprese e gli operatori specialisti esteri, per essere iscritti nei rispettivi albi, devono documentare la loro iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza.

³Se tale Stato non possiede un simile registro è richiesta la prova attestante l'esercizio della professione nello Stato di residenza negli ultimi tre anni in base all'art. 1 e l'esistenza dei requisiti professionali equipollenti a quelli di cui all'art. 5.

⁵Riservati gli accordi internazionali stipulati dalla Confederazione, l'iscrizione all'albo è di principio subordinata alla garanzia della reciprocità.

Art. 8

¹Competente per l'applicazione della legge è la Commissione di vigilanza. Essa si compone di cinque membri nominati dal Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni. I suoi membri sono un magistrato o un ex magistrato dell'ordine giudiziario quale presidente, due rappresentanti della Società svizzera degli impresari costruttori e due delle Associazioni dei lavoratori.

²Il Consiglio di Stato stabilisce il finanziamento della Commissione di vigilanza e la sua organizzazione.

³Abrogato

Art. 10

Gli albi sono suddivisi in due parti:

- a) nella prima sono elencate le imprese e gli operatori il cui titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali conformemente all'art. 5;
- b) nella seconda sono elencate le imprese e gli operatori iscritti in virtù del regime d'eccezione previsto dall'art. 18a cpv. 1.

²Abrogato

Art. 11

Gli albi sono conservati dalla Commissione, che provvede:

- a) alla tenuta a giorno;
- b) alla pubblicazione sul web e sul Foglio ufficiale cantonale delle iscrizioni, delle cancellazioni, delle radiazioni e delle rinunce;
- c) alla pubblicazione sul Foglio ufficiale, almeno una volta all'anno, dell'elenco delle imprese e degli operatori iscritti;
- d) a rilasciare i relativi estratti.

Art. 12 cpv. 1

¹Le imprese e gli operatori iscritti sono tenuti ad annunciare ogni modifica che possa influire sulla tenuta dell'albo.

Art. 13

Sono cancellate dall'albo le imprese e gli operatori che non adempiono più i requisiti della legge o che non esercitano alcuna attività per un periodo di tre anni.

Art. 14

Le iscrizioni e le modifiche dell'albo sono soggette ad una tassa massima di fr. 2'000.- secondo le modalità stabilite nel regolamento.

Art. 16 cpv. 1 e 3

¹La violazione delle disposizioni della presente legge è punita dalla Commissione di vigilanza con le seguenti sanzioni:

- a) l'ammonimento;
- b) la sanzione amministrativa fino a fr. 100'000.-;
- c) la radiazione dall'albo, cumulabile con la sanzione di cui alla lett. b).

³Il contravventore è punibile indipendentemente dal fatto che egli abbia agito in qualità di committente, di progettista, di direttore dei lavori, di appaltatore principale oppure di subappaltatore.

Art. 17 cpv. 2

²L'interessato ha diritto di essere sentito e di consultare gli atti.

Art. 18 cpv. 2

²Con l'annuncio dell'inizio dei lavori il Municipio è tenuto a verificare che l'impresa o l'operatore siano iscritti all'albo per tutti i lavori soggetti alla presente legge.

Art. 18 cpv. 3 (nuovo)

³In caso di inadempienza grave il Municipio può essere sanzionato dall'autorità di vigilanza.

Art. 18a (nuovo)

Norme transitorie

¹Il diritto all'iscrizione di cui all'art. 3a è pure conferito:

- a) alle imprese di costruzione che, pur non disponendo dei requisiti professionali, figurano già iscritte al 1. gennaio 2013;
- b) agli operatori specialisti attivi al 1. gennaio 2013 che dimostrano di ossequiare i requisiti di cui all'art. 5 cpv. 3 e 5a e di esercitare la medesima attività da almeno tre anni.

²Questi ultimi sono tenuti ad inoltrare la domanda di iscrizione prevista dall'art. 9 entro il 30 giugno 2013.

³Le imprese di cui al cpv. 1 lett. a) sono tenute ad adeguarsi ai requisiti fissati dall'art. 5 in caso di sostituzione del titolare o membro dirigente effettivo.

ALLEGATO

I settori professionali di cui all'art. 1 cpv. 3 sono:

- la posa d'acciaio d'armatura (ferraioli),
- l'esecuzione di casserature,
- l'esecuzione di murature in cotto e pietra,
- l'esecuzione di cappe di sottofondo (betoncini).

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.